

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1460 di venerdì 14 aprile 2006

TOSSICITA' MENO TOSSICA...

Una sentenza del TAR del Lazio si esprime sull'obbligo di etichettatura di "sostanze", "preparati" e "articoli": pur contenendo una sostanza tossica, un articolo non deve essere etichettato con il simbolo di pericolo della sostanza.

Pubblicità

Il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**, ha emesso una sentenza in cui ha annullato il provvedimento di una ASL che intimava ad una azienda, che commercializza fibra ceramica sotto forma di materassini, lastre e pannelli, *l'adeguamento dell'etichettatura dei prodotti con l'apposizione del simbolo del teschio e della lettera T di pericolo, dei consigli di prudenza e delle frasi di rischio con anche la revisione dell'etichettatura dei prodotti già distribuiti in Italia.*

Il tribunale, pur riconoscendo che "al pari dell'amianto messo al bando, tali fibre ceramiche refrattarie, quali materiali sostitutivi, sono anch'esse tossiche e classificate come cancerogene di seconda categoria, oltrechè irritanti. È, dunque, di immediata percezione come, a protezione dei lavoratori e di quanti vengano a contatto con esse nella loro manipolazione, il pericolo debba essere immediatamente percepibile e non ricavabile "aliunde" (*da altro luogo, da altra cosa o persona, ndr*) attraverso la lettura del codice di comportamento e delle schede di consultazione" ha stabilito che l'intimazione della ASL va annullata perché "la determinazione limitativa in via unilaterale di siffatte prestazioni (*l'etichettatura, ndr*) richiede la loro imposizione in base a legge con atti autoritativi formali a contenuto normativo che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell'autonomia privata, giustifichi in via generale il singolo sacrificio imposto a tutela di superiori aspetti pubblicitari salvaguardati dall'intervento dell'Autorità. Nella specie, si deve dunque ritenere che sussiste rottura del doveroso rapporto di congruenza tra normativa di attuazione e mezzo utilizzato (semplice atto amministrativo), che è di rango provvedimentale e non normativo, nell'adozione delle misure nella specie imposte. L'atto impugnato in via principale, con il quale la ASL resistente ha impartito alla società ricorrente le prescrizioni tecniche di **etichettatura** censurate, va dunque annullato, unitamente *in parte qua* alla presupposta circolare ministeriale (vedere anche la circolare di rettifica, ndr) denunciata, non essendo essi assistiti da atto normativo presupposto di attuazione in via ordinaria o contingibile.

Il testo integrale della sentenza: **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, sentenza n. 200602015 del 21 marzo 2006** ? *Classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.*